



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2021
N. 61 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2022

Il giorno 27 DICEMBRE 2021, alle ore 20:00 e seguenti, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Consiglieri ai sensi dell'art. 6 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, presso la sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
DOTT. FAVOT DORINO	Sindaco	Presente
GEOM. BELFANTI NERIO	Consigliere	Presente
SIG.RA BOER KATIA	Assessore	Presente
DOTT. CASAGRANDE ELISA	Consigliere	Assente G.
ARCH. CESCON KATIA	Vice Sindaco	Presente
GEOM. DE MARCHI DENIS	Consigliere	Assente G.
SIG. MACCAN RENATO	Assessore	Presente
GEOM. MARSON GIANCARLO	Consigliere	Assente G.
SIG.RA PICCININ ENZA	Consigliere	Presente
ING. ROS YURI	Assessore	Presente
SIG. ROSSETTO MAURIZIO	Assessore	Presente
DOTT. SANTAROSSA CATYA	Consigliere	Presente
SIG.RA SCHIZZI GISELLA	Consigliere	Presente
SIG. TOMASELLA SIMONE	Consigliere	Presente
RAG. VEDOVATO IVO	Consigliere	Presente
DOTT. VEDOVATO LAURA	Consigliere	Presente
SIG.RA VEDOVATO MICHELA	Consigliere	Presente

Partecipa il Segretario BERTOIA DOTT. ALESSANDRO.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT DOTT. DORINO nella sua qualità di Sindaco, ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

CONSIDERATO che :

- per l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- per l'art. 1, comma 751, della L. n. 160/2019, a decorrere dal 2022, sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

CONSIDERATO che

- il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
- che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
 - c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 30/07/2020.

CONSIDERATO che l'art. 7 del citato regolamento prevede l'assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

RICHIAMATO l'art. 1 della Legge 30 dicembre 2020, n 178 (Legge di bilancio 2021) che disciplina in dettaglio le seguenti fattispecie:

— comma 48: A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.

RICHIAMATI

— il comma 756, dell'art. 1, della L. n. 160/2019 : a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

— il comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019 : anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse che formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

— il comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019 : le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

— la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

RILEVATO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021 e che la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, non sarà idonea a produrre efficacia;

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base".

PRESO ATTO che il decreto ministeriale di cui al comma 756 della L. n. 160/2019, ad oggi non ancora adottato, potrà comportare diversi profili di valutazione in ordine alla diversificazione delle aliquote per l'anno 2022 e che si renderà necessario provvedere con successivo atto all'approvazione delle aliquote in conformità al prospetto pubblicato nel Portale del federalismo fiscale;

RITENUTO pertanto di dare mandato alla Giunta Comunale di poter replicare la deliberazione di approvazione delle aliquote imu 2022, successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale citato, fermo restando l'obbligo di ratifica da parte del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

CONSIDERATE le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2022 e ritenuto opportuno, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, con il vigente D.U.P. e con l'attuale situazione economica conseguente alla pandemia da covid-19, mantenere la medesima pressione fiscale a fine di poter mantenere il più possibile l'equilibrio economico – finanziario già determinato con i citati atti di programmazione;

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come da allegato prospetto, ed in particolare:

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 0,6%;
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevoli, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario.

UDITO l'intervento del Sindaco che illustra la proposta di delibera;

UDITI altresì gli interventi dei Consiglieri, riportati nel verbale di seduta dell'odierna adunanza;

CON voti: favorevoli n. 10, contrari n. 4 (Belfanti, Schizzi, Piccinin, Vedovato Michela), astenuti n. 0, resi in forma palese dai n. 14 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2022 come da allegato prospetto, in particolare:
 - aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 0,6%;
 - detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

3. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.
4. Per le motivazioni esposte, di dare mandato alla Giunta Comunale di poter replicare la deliberazione di approvazione delle aliquote imu 2022, successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 756 della L. n. 160/2019, con obbligo di ratifica da parte del Consiglio Comunale;

Inoltre, considerata l'urgenza, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 4 (Belfanti, Schizzi, Piccinin, Vedovato Michela), astenuti n. 0, resi in forma palese dai n. 14 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione.

Prata di Pordenone, 16 dicembre 2021

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.
F.TODOTT. MATTEO ASTOLFI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione.

Prata di Pordenone, 16 dicembre 2021

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.
F.TODOTT. MATTEO ASTOLFI

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to FAVOT DOTT. DORINO

Il Segretario
F.to BERTOIA DOTT. ALESSANDRO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo pretorio il 31/12/2021, ove vi rimarrà a tutto il 14/01/2022, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21.

Comune di Prata di Pordenone, lì 31/12/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to SIG.RA ORIETTA SCUDELER

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/12/2021, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Il Responsabile dell'Esecutività
F.to SIG.RA ORIETTA SCUDELER

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

ALIQUOTE IMU ANNO 2022 (PARI AL 2021)

fattispecie	norma di riferimento	Aliquota approvata 2022
abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e fattispecie assimilate per legge/regolamento aventi la medesima categoria catastale	art. 1, c. 740, L. n. 160/2019	Esente
abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9	art. 1, c. 748, L. n. 160/2019	6 per mille detrazione di euro 200
fabbricati del gruppo catastale D (esclusi strumentali agricoli)	art. 1, c. 753, L. n. 160/2019	0,6 per mille (7,6 per mille riservato allo Stato)
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	art. 1, c. 751, L. n. 160/2019	(esenti dal 2022)
fabbricati rurali strumentali	art. 1, c. 750, L. n. 160/2019	1 per mille
fabbricati di categoria catastale A/10, C/1, C/3, C/4 e relative pertinenze	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	8,20 per mille
fabbricati del gruppo catastale A e relative pertinenze a disposizione del soggetto passivo (no abitaz. Princ.) e nel caso di possesso di un solo fabbricato di categoria C/2-C/6-C/7 nel Comune	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	7,95 per mille
aree fabbricabili	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	7,95 per mille
terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, legge n. 160/2019)	art. 1, c. 752, L. n. 160/2019	7,95 per mille

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ASTOLFI MATTEO

CODICE FISCALE: STLMTT96L28G888C

DATA FIRMA: 17/12/2021 13:53:19

IMPRONTA: 5501577F9685CF2796DEC9DF4F0EE9647C765332E9708D47CCF553985FF9BC97
7C765332E9708D47CCF553985FF9BC97D7082A1346065C4AD453F51386AADE22
D7082A1346065C4AD453F51386AADE2259CD847FB9A124B976219A14F248D1F2
59CD847FB9A124B976219A14F248D1F25EB1F10D2FFDC1BB1528701B7742C74E

NOME: BERTOIA ALESSANDRO

CODICE FISCALE: BRTLSN73E23G888B

DATA FIRMA: 29/12/2021 08:16:37

IMPRONTA: 813FCD2EB612C6DE45BF76855012872CB8D104138B5122BB66C068DB663DEAB5
B8D104138B5122BB66C068DB663DEAB5806AD32F761B9381C2B59CCBA9EB4929
806AD32F761B9381C2B59CCBA9EB49297466A390B5455B5C70E8E73DD0D8FB0C
7466A390B5455B5C70E8E73DD0D8FB0C5DF5F70B6DF8D772C2AE4D5648B55D30

NOME: FAVOT DORINO

CODICE FISCALE: FVTDRN66E28I403R

DATA FIRMA: 30/12/2021 11:31:38

IMPRONTA: 408D1A7307B0AB49745055F0AA6FC3A034591ACE5324E9B53682474DFFF4FE78
34591ACE5324E9B53682474DFFF4FE78A702458C0635B952F98E06297C96DC52
A702458C0635B952F98E06297C96DC52CD7D2514BA9C4AD7110BB9A62C553CB3
CD7D2514BA9C4AD7110BB9A62C553CB38A6DB1B3E0613D3D46A71A921AC760F2